








ACCORDO QUADRO

Per l'erogazione della CIG in deroga e della Mobilità in deroga per la Toscana per il 2011 e il 2012

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di settembre, nella sede dell'Assessorato al Lavoro della Regione Toscana, via Pico della Mirandola n.24, Firenze, sono presenti:


- L'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione della Regione Toscana Gianfranco Simoncini; 
- CIA Regionale:
- CNA Regionale:
- Coldiretti Regionale:
- Confartigianato Regionale:
- Confcommercio Regionale:
- Confcooperative Regionale:
- Confesercenti Regionale: 
- Confindustria Regionale: 
- Confturismo Regionale:
- Lega Coop Regionale: 
- CGIL Regionale: 
- CISL Regionale: 
- UIL Regionale: 

PREMESSA

Visto il D.L. 185/2008 così come convertito con modifiche dalla L.2/2009 a sua volta emendata e integrata dalla L.33/2009;

Visto l'accordo Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 che prevede, tra l'altro, il concorso del F.S.E. alle misure di sostegno al reddito tramite l'integrazione di politiche attive, sempre da imputarsi al F.S.E.;

Considerato l'Accordo Quadro del 28 gennaio 2010 tra Regione Toscana e PP.SS. Regionali, sostitutivo dei precedenti sottoscritti nell'anno 2009, che disciplina il trattamento della cassa integrazione in deroga;



Visto l'accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Parti Sociali il 22.04.2011 relativamente alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2011-2012;

Visto l'Intesa Stato regioni per gli anni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive;

Su proposta dell'Assessore Regionale di procedere alla definizione di criteri ed indicazioni circa l'utilizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga, i presenti:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro sottoscritto dalla Regione Toscana e Parti sociali in data 22.04.2011;
2. Le risorse assegnate per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga sono destinate alla concessione di CIG in Deroga e Mobilità in deroga secondo le modalità di seguito esposte:

A. Cassa Integrazione in Deroga:


- Il presente accordo disciplina la concessione della CIG in Deroga a favore dei lavoratori dipendenti:

- A. di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e disoccupazione speciale);
- B. di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e disoccupazione speciale) e che non possono usufruire di tali ammortizzatori o che non possono più accedervi;

- a partire dalla data del 4 maggio 2009 le richieste della CIG in deroga sono presentate alla Regione Toscana sulla base delle indicazioni di cui alla DGR n. 663/99 e successive modifiche e integrazioni, corredate dalla documentazione indicata dalla normativa (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale di ogni singolo lavoratore interessato dalla sospensione e verbale di accordo sindacale) e di cui alla DGR n. 614/2009, con la quale è stato introdotto l'obbligo di trasmissione per via telematica delle richieste di autorizzazione alla Cig in Deroga;

- Le richieste di CIG in Deroga dovranno essere presentate entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto;

- fermo restando quanto indicato dalla L. 220/2010 (Legge Finanziaria per l'anno 2011), che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi, e preso atto che l'attuale impegno per la copertura finanziaria della CIG in Deroga con il FSE riguarda il biennio 2011-2012, e che quindi le possibilità di intervento debbono essere contenute entro il 31.12.2012, le indicazioni procedurali che le parti ritengono di formulare sono le seguenti:



- a) ciascuna richiesta di intervento della Cig in Deroga non può essere inferiore ai 15 gg né superiore ai 4 mesi continuativi a lavoratore, fino a un massimo di 12 mesi complessivi per lavoratore per anno solare;
- b) nei casi di aziende in fallimento che non possono accedere alla CIGS e per le quali sia già stata emessa la sentenza dal Tribunale, è possibile richiedere, da parte del Curatore, un'unica autorizzazione di 12 mesi, non prorogabili, qualora per i lavoratori sussistano fondate prospettive di ricollocazione anche attraverso la riattivazione delle attività aziendali. All'atto di invio della richiesta di CIG in deroga per 12 mesi la sentenza del Tribunale deve già essere stata emessa. In caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di 4 mesi.
- c) Le aziende già autorizzate in precedenza dalla Regione Toscana alla CIG in Deroga, vedranno accolte successive richieste solo se allegheranno alla domanda la certificazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 50% delle ore richieste nella domanda precedente. Ove non sia possibile certificare tale utilizzo, le domande successive dovranno avere allegata apposita relazione in merito ai motivi che hanno determinato il mancato utilizzo. Tale richiesta sarà successivamente valutata dalla Regione Toscana con le Parti Sociali firmatarie del presente accordo;
- d) per le aziende di cui al punto B) - aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime - nell'accordo sindacale l'azienda deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria, Straordinaria e disoccupazione speciale, o non può accedervi;
- e) la Regione Toscana attiverà una convenzione con la Direzione Regionale del Lavoro per definire congiuntamente le forme di controllo e di ispezione per le aziende che hanno fatto domanda di Cig in deroga.

B. Mobilità in Deroga:

Il presente accordo disciplina la mobilità in deroga per i seguenti lavoratori:

- a) gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009 ,
- b) per i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità, ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011/2012 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi; ovvero per i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;
- c) i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2011/2012, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria;

Beneficiari

L'intervento è rivolto ai lavoratori iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, domiciliati in Toscana, che nel periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2012 siano stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro ad esclusione delle dimissioni volontarie a condizione che:



- i lavoratori interessati non abbiano i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria; oppure nel caso di lavoratori prossimi alla pensione l'esaurimento del trattamento di mobilità L. 223/91 e/o di disoccupazione ordinaria non deve essere antecedente al 01/01/2011;
- abbiano maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione;
- i lavoratori di cui al punto C devono aver maturato inoltre, oltre al requisito previsto dal punto precedente, un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi;
- nel caso di lavoratori prossimi alla pensione, gli stessi devono maturare il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91 o di disoccupazione ordinaria (e non rientrare nell'annunciato decreto del Ministero del Lavoro che potrebbe prevedere la proroga del trattamento della mobilità ex lege 223/91 per i 10.000 derogati dallo slittamento della finestra pensionistica).

Durata del trattamento

Viene concesso per un periodo di tempo pari a:

- 4 mesi per gli apprendisti licenziati di cui al punto a), e per i lavoratori subordinati di cui al punto c);
- fino a 12 mesi per i lavoratori di cui al punto b);

Procedura



La domanda di trattamento di sostegno al reddito di mobilità in deroga deve essere presentata, a pena di decadenza, per il tramite dei Centri per l'Impiego entro 30 giorni dal licenziamento direttamente alla Regione Toscana che si adopererà all'assolvimento dei necessari adempimenti.

La domanda deve essere corredata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro per quanto previsto dalla Legge 2/2009 e la sottoscrizione del Piano d'Azione presso il Centro per l'Impiego.

Nota:

Il trattamento di mobilità in deroga verrà autorizzato dalla Regione Toscana ai lavoratori subordinati cessati dall'impiego tra cui gli apprendisti, i somministrati e i tempi determinati in forma sperimentale per quattro mesi.

Le tipologie di beneficiari e la durata del trattamento di mobilità in deroga saranno oggetto di monitoraggio e sperimentazione per un trimestre, dopodichè sarà valutata dalle parti firmatarie la possibilità di confermare e/o variare tali misure.








Norma transitoria:

Le aziende che hanno già presentato domanda di CIG in deroga ai sensi dell'accordo quadro del 28/01/2010 o di mobilità in deroga ai sensi dell'accordo del 06/09/2010, continueranno, sino alla scadenza della domanda, secondo le modalità previste dai citati accordi.

Il presente accordo decorre dal 19 settembre 2011 ed opera per periodi di sospensione a partire dal 19 settembre 2011.

Firenze, 16 settembre 2011

- Assessore Gianfranco Simoncini.....
- CIA Regionale.....
- CNA Regionale.....
- Coldiretti Regionale.....
- Confartigianato Regionale.....
- Confcommercio Regionale.....
- Confcooperative Regionale.....
- Confesercenti Regionale.....
- Confindustria Regionale.....
- Confturismo Regionale.....
- Lega Coop Regionale.....
- CGIL Regionale.....
- CISL Regionale.....
- UIL Regionale.....